

Il fallimento dei Fratelli musulmani e la crescita dell'opinione pubblica nella Ummah. Una lettura della crisi costituzionale tunisina

di *Ciro Sbailò*

Abstract: The failure of Muslim Brotherhood and the strengthen of public opinion: Reading the Tunisian constitutional crisis – The constitutional pact signed in Tunisia in 2014 did not work out. Political pluralism, decentralization and the strengthening of Parliament have encouraged clientelism and corruption. Governance is weak and the Government is limping. The Constitutional Court cannot be set up due to the rivalry between parties. President Saïed has taken extra-constitutional measures and the people are on his side. The key to the crisis lies in the political failure of the Muslim Brotherhood, which affects the entire North African region. In this context, Tunisia paradoxically confirms itself as a leading country in the Arab world, due to the important role played by public opinion in rejecting the constitutional strategy of the Political Islam.

Keywords: Constitutional Court, Constituional Crisis, Muslim Brotherhood, Public Opinion, Tunisian Constitution.

3137

1. La fonte necessitata di Saïed

L'«eccezione tunisina» è uno degli argomenti chiave dei sostenitori della compatibilità tra Islam e democrazia. Da sempre considerata come l'«apripista del mondo arabo» (risale al 1956 l'emanazione del Codice dello statuto della persona che riconosce alle donne diritti fino ad allora negati in gran parte del mondo islamico), la Tunisia è uno dei pochi Paesi arabi in cui le rivolte del 2011 abbiano innescato un effettivo processo di democratizzazione, in un quadro di relativa stabilità politica.

La situazione determinatasi nell'estate del 2021 sembrerebbe mettere in discussione quanto sopra.

Il presidente tunisino Kaïs Saïed, già professore di diritto costituzionale, il 25 luglio 2021, dopo settimane di caos politico e confusione istituzionale, nel pieno di una crisi sociale segnata dalla pandemia da Covid-19, ha destituito il Primo Ministro e ha sospeso l'Assemblea dei rappresentanti del popolo.¹ La Corte costituzionale, che avrebbe dovuto

¹ Decreto presidenziale n. 2021-69 del 26 luglio 2021. Sono seguiti, poi, altri decreti, per l'instaurazione del coprifuoco e l'applicazione di altre misure a carattere emergenzialistico (www.iort.gov.tn).

vigilare sull'andamento della crisi, risultava congelata dai conflitti tra le forze politiche: benché la Costituzione nelle disposizioni transitorie ne preveda l'operatività dal 2015, i membri dell'Assemblea per ben sei anni non sono riusciti ad accordarsi sui nomi dei giudici di competenza parlamentare.²

Saïed ha dato un'interpretazione certamente discutibile dei suoi poteri in caso di emergenza.

Questi sono disciplinati dall'art. 80 della Costituzione, in base al quale, «in caso di pericolo imminente che minacci le istituzioni della Nazione e la sicurezza e indipendenza del Paese e ostacoli il regolare funzionamento dei pubblici poteri, il Presidente della Repubblica può adottare le misure richieste da tale situazione eccezionale, sentito il Capo del Governo e Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo e dopo averne informato il Presidente della Corte costituzionale». In questa fase, «l'Assemblea dei rappresentanti del popolo è considerata in uno stato di assemblea permanente» e non può essere sciolta dal Parlamento. A trenta giorni dall'entrata in vigore dello stato di emergenza, su richiesta del Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo o di trenta membri di detta Assemblea, «la Corte costituzionale è adita al fine di verificare se la situazione eccezionale persiste» e deve pronunciarsi entro 15 giorni.

Sembra, dunque, che il Presidente abbia ricostruito la sospensione del Parlamento come una presa d'atto dell'inoperatività del potere legislativo, visto che da sei anni l'Assemblea di fatto impedisce la costituzione della Corte, con conseguente vulnus nel sistema dei pubblici poteri. Se così, all'irresponsabile condotta dei parlamentari sarebbe anche da attribuirsi l'impossibilità materiale di un controllo costituzionale sull'esercizio dei poteri presidenziali di emergenza. Insomma, il Presidente si sarebbe trovato in una situazione di «necessità», essendo suo dovere quello di garantire, come prescrive la Costituzione (art. 172 della Costituzione tunisina, d'ora in avanti CT), il funzionamento delle istituzioni.³

Eletto in maniera plebiscitaria nel 2019, presentandosi come il paladino della moralizzazione della vita pubblica, Saïed ha sempre mantenuto un rapporto forte con il corpo elettorale, tenendo invece una atteggiamento distaccato – e, da ultimo, polemico – nei confronti degli altri

² Il Parlamento ha proposto di sbloccare la situazione attraverso un abbassamento del quorum. Ma il Presidente s'è opposto, sostenendo che il Parlamento era ormai già in una situazione extra-costituzionale, non essendo riuscito a rispettare la scadenza del 2015. Secondo i suoi critici, il Presidente avrebbe assecondato se non proprio favorito l'impasse, per evitare la censura dei suoi decreti. Nel qual caso, egli avrebbe utilizzato, in maniera inversa rispetto a quanto di solito si fa, il proprio potere per condizionare la Corte: non imponendo un proprio candidato, come fece Trump, ma impedendo il perfezionamento del collegio.

³ Diversi osservatori hanno fatto notare che se la Corte avesse funzionato, molto probabilmente avrebbe censurato una parte consistente della legislazione repressiva tunisina ereditata dal vecchio regime e applicata dallo stesso Presidente per contrastare i suoi oppositori più attivi, quale ad esempio, il blogger Yassine Ayari, deputato, considerato vicino all'estremismo islamico, arrestato, secondo gli esponenti del suo partito, per ordine del Presidente (www.jeuneafrique.com, 31 luglio 2021).

leader politici: sia la sua campagna elettorale sia le iniziative più recenti sono state accompagnate dalla stigmatizzazione dell'alta litigiosità e del marcato clientelismo che affliggono le dinamiche politiche tunisine. Le fonti giornalistiche confermano la conservazione di un buon rapporto del Presidente con la pubblica opinione, anche durante i giorni del colpo di mano: la maggioranza dei tunisini approva sostanzialmente le misure da lui adottate.⁴

2. Il compromesso costituzionale: laicità dello Stato, de-presidenzializzazione dell'Esecutivo e decentramento

È ancora presto per una valutazione della condotta presidenziale.

Gli eventi del luglio 2021 richiedono, però, una riflessione sul patto costituzionale stipulato nel 2014, dopo la Primavera araba.⁵

La Costituzione tunisina doveva essere la piattaforma giuridica per il grande compromesso storico tra l'Islam popolare, le tradizioni laico-socialiste della Tunisia, il potere centrale e le realtà territoriali.

Prendiamo innanzitutto in esame la questione religiosa, che nei Paesi islamici ha sempre un peso decisivo.

All'art. 1 l'Islam è indicato come religione di Stato (ma non si fa riferimento alla Sharī'ah quale fonte della legislazione), mentre all'art. 2 la Tunisia viene definita come uno Stato «secolare» (*al-sifah al-madaniyyah*)⁶: entrambi questi principi vengono sottratti alla revisione costituzionale (art. 144 CT). Il Presidente deve essere musulmano (art. 74 CT) e a lui spetta la nomina e la revoca del *Muftī* (art. 78). Un giuramento con formula religiosa è previsto per il Presidente (art. 76 CT), i membri del Parlamento (art. 58 CT) e del Governo (art. 89 CT). Lo Stato ha il compito di proteggere la religione e la libertà della religione non viene garantita in quanto tale, ma in quanto espressione della libertà di coscienza. In altre parole, si afferma una visione comunitaristica della libertà religiosa, che punta sul pluralismo istituzionalizzato.

Lo sviluppo della questione religiosa nel processo costituente è strettamente legato al problema della forma di governo.

⁴ N. Grubman, *Do Tunisians still want democracy?*, in *The Washington Post*, 2021.

⁵ Si rimanda a: C. Sbailò, *Diritto pubblico dell'Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia Libia, Egitto*, Wolster Kluwer – Cedam, Padova, 2016, 84 e ss.

⁶ Sebbene il termine arabo *madanī* sia reso frequentemente come «civile», all'art. 2 del dettato costituzionale esso descrive uno stato non confessionale, in quanto, pur avendo l'Islam religione ufficiale, è basato «sulla cittadinanza, sulla volontà del popolo e sulla supremazia della Legge». L'espressione «civile» ci pare inadeguata. Non ci convince neanche «laico», perché la laicità è una categoria che, quando usata con riferimento al mondo sunnita, diventa facilmente fonte di equivoci (nell'Islam sunnita è assente ogni dimensione sacrale e sacerdotale, il che priva la laicità del suo fondamento definitorio a contrario. Per questo, preferiamo tradurre *madanī* con «secolare», nel senso di «mondano» in quanto non «divino» (in coerenza con gli orientamenti anti-teocratici molto presenti nella tradizione sunnita).

All'inizio del processo costituente, Ennahda, il partito che fa riferimento della Fratellanza musulmana sostenne senza particolare impegno l'introduzione dei principi sciaraitici al vertice delle fonti normative. Alla fine, accettò la versione attuale, scegliendo di battersi per una certa de-presidenzializzazione dell'Esecutivo, in favore del rafforzamento delle dinamiche tra Governo e Parlamento. In generale, l'Islam popolare diffida della "statualizzazione dell'Islam", preferendo lavorare per l'"islamizzazione della società", da perseguirsi attraverso il presenzialismo sociale. In ultima analisi, dunque, il rafforzamento dei partiti politici, quale conseguenza della valorizzazione della vita parlamentare, appariva ai Fratelli musulmani preferibile rispetto all'incardinamento della Sharī'ah dentro le fonti del diritto statale.

Nella costruzione del patto costituzionale tunisino, il nesso dinamico tra questione religiosa e forma di governo interagisce, a sua volta, con la questione delle garanzie costituzionali.

A spingere Ennahda in questa direzione, infatti, fu anche – se non soprattutto – la previsione di una Corte costituzionale, che andava a sostituire il vecchio Consiglio costituzionale: come insegna l'esperienza egiziana, la combinazione tra l'esistenza di una Corte costituzionale e la presenza dei principi sciaraitici al vertice delle fonti comporta una forte compressione del ruolo delle autorità e dei movimenti islamici nella vita pubblica, unitamente allo sviluppo di processi di secolarizzazione della legislazione statale.

Può essere utile qui richiamare alcuni aspetti del citato caso egiziano, che ha fatto scuola in tutto l'Islam sunnita.

La nascita della «Costituzione permanente» egiziana, nel 1971, fortemente voluta da Sadat, fu segnata da due importanti novità: l'individuazione dei principi sciaraitici quale fonte «preminente» della legislazione e l'introduzione della Suprema Corte costituzionale, ispirata in parte al modello italiano e in parte all'esperienza statunitense. Nel 1980, i principi della Sharī'ah diventano «fonte principale» della legislazione. Ciò comportò, paradossalmente, un rafforzamento del principio secolare-statale nel sistema delle fonti. Il riferimento alla Sharī'ah, infatti, è utilizzato dalla Suprema Corte costituzionale per affermare il controllo *centralizzato ed esclusivo* sulle norme, ovvero la necessità della *mediazione legislativa* per l'attuazione dei «principi», ed escludere, quindi, l'immediata percettività di questi ultimi. Per un verso, dunque, veniva ridimensionato il ruolo dei dotti di al-Azhar, i quali avevano invocato, invece, un controllo «decentrato» di costituzionalità. Per l'altro veniva sospinto fuori dalla legalità costituzionale il principio islamico-popolare della «islamizzazione dal basso», ovvero della creazione di una sorta di società «parallela», governata de facto dai principi sciaraitici. Proprio facendo leva sui «principi sciaraitici», la Corte, infatti, ha emesso negli anni diverse sentenze «modernizzatrici» (in materia di diritti delle donne e di libertà fondamentali nonché di regolamentazione della vita

economica e finanziaria).⁷ Ciò andò a colpire in modo particolare la Fratellanza musulmana, che si caratterizza per una diffusa presenza nella società civile e nell'economia popolare (con iniziative di cooperazione, microcredito eccetera), in grado a volte anche di garantire maggiore protezione rispetto allo Stato (si pensi al ruolo di «supplenza» svolto dall'assistenza medico-ospedaliera della Fratellanza in occasione del terremoto del Cairo nel 1990). L'incardinamento dei principi sciaraitici nel sistema delle fonti permise allo Stato di delegittimare in parte la politica islamico-popolare e di giustificare la repressione della «società parallela» della Fratellanza.

Ora, la Corte costituzionale costituisce, a giudizio pressoché unanime della letteratura, la novità più importante (qualcuno l'ha definita il «gioiello» della transizione) della Costituzione tunisina. Essa è composta da dodici membri: «Il Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo e il Consiglio superiore della magistratura propongono ciascuno 4 candidati, tre quarti dei quali devono essere specializzati in diritto, per un mandato unico della durata di 9 anni» (art. 118 CT). I candidati scelti dall'Assemblea devono ottenere la maggioranza dei due terzi (art. 11 l.o. 2015-50 del 3 dicembre 2015). Secondo l'articolo 120 della Costituzione, la sola Corte costituzionale può pronunciarsi sulla costituzionalità: dei progetti di legge sottopostigli dal Presidente della Repubblica, dal Capo del Governo o da trenta membri eletti dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo; dei progetti di riforma costituzionale sottopostigli dal Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo; dei trattati internazionali sottopostigli dal Presidente della Repubblica; delle leggi (in via incidentale); del regolamento interno dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo che le viene sottoposto dal suo presidente. Inoltre, la Costituzione attribuisce alla Corte altre prerogative: ai sensi dell'articolo, solo la Corte costituzionale può dichiarare la vacanza temporanea o definitiva della Presidenza della Repubblica; mentre ai sensi dell'articolo 101, la Corte può essere adita anche per pronunciarsi sui conflitti di competenza tra il Presidente della Repubblica e il Capo del Governo.

Evidentemente, con una Corte costituzionale del genere, l'introduzione dei principi sciaraitici nel sistema delle fonti avrebbe sospinto l'Islam popolare su posizioni estremistiche e minoritarie, con conseguente naufragio delle ambizioni egemoniche di Ennahda.

Come si diceva, lo sforzo dei fratelli musulmani tunisini è andato, invece, verso una relativa de-presidenzializzazione dell'Esecutivo.

La via maestra, in questo senso, come accennato, è nel rafforzamento delle dinamiche tra Governo e Parlamento. Il semipresidenzialismo viene, dunque, ricostruito, nel processo costituente tunisino, come forma estrema di razionalizzazione parlamentare. In base all'articolo 95, «il governo è responsabile di fronte alla Camera dei deputati» (il Parlamento, da

⁷ C. Sbailò, *Diritto pubblico dell'Islam mediterraneo*, cit., 205-206.

bicamerale qual era diventato nel 2002, ridiventa monocamerale). Il bicefalismo dell'Esecutivo risulta costruito in modo tale da garantire il massimo dell'autorevolezza rappresentativa al Capo dello Stato e il massimo del potere politico al Capo del Governo, con un ruolo di «contropotere» del Parlamento. Il Presidente della Repubblica, infatti, viene eletto a suffragio universale diretto, col sistema del ballottaggio tra i primi due arrivati al primo turno nel caso che nessuno raggiunga la maggioranza assoluta, con un mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta. Ma se si fa eccezione per la politica estera, il Presidente non sembra il vero artefice della politica pubblica nazionale. Questa figura sembra, piuttosto, essere incarnata dal Capo del Governo, il quale viene nominato dal Presidente e la Repubblica sulla base dei risultati elettorali. La scelta ricade necessariamente sul capo del partito o della coalizione che ha vinto le elezioni. Il Capo del Governo determina la politica generale dello Stato e garantisce la sua attuazione ed esecuzione (art. 91), godendo della più ampia disponibilità nell'organizzazione dell'Esecutivo, sia sul piano tecnico sia su quello politico. Non solo nomina e revoca i ministri, ma decide in merito alla stessa esistenza e alle competenze dei Dicasteri e delle istituzioni pubbliche (art. 92). Il suo contropotere è l'Assemblea, che può provocare le sue dimissioni e quelle del governo (art. 97). In questo senso, un ruolo chiave viene svolto dallo speaker del Parlamento.

Per quel che riguarda il decentramento, questo ha trovato il proprio coronamento nel rafforzamento della democrazia territoriale, disciplinata al cap. VII della Costituzione: per la prima volta nella storia, nel 2018, si sono svolte elezioni municipali in Tunisia.⁸ Altra importante novità è costituita dalle autorità indipendenti (legalità e trasparenza dei processi elettorali, art. 126 CT; informazione, art. 127 CT; diritti umani art. 128; sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, art. 129 CT; buon governo e lotta alla corruzione, art. 130 CT). Destinate a «rafforzare la democrazia (...) esse sono elette dell'Assemblea del popolo (...) cui presentano la loro relazione annuale» e di fronte alla quale «sono responsabili» (art. 125 CT).

Ennahda è un partito alquanto diffuso in Tunisia, con forte radicamento popolare, e grandi capacità strategiche nei rapporti con altri partiti. Mentre non è in grado di proporre candidati di alto e indiscusso profilo internazionale, eleggibili alla carica di Capo dello Stato. Il patto costituzionale prevedeva che questo ruolo sarebbe stato svolto da personalità di orientamento laico, preferibilmente espressioni della società civile e non dei partiti. Mentre all'Islam popolare sarebbe toccato avere un ruolo di primo piano nella politica domestica, con riferimento particolare alle questioni sociali.

La stipula del patto, però, non ha dato gli effetti sperati. Le riforme hanno moltiplicato le sedi e le occasioni di scontro tra partiti e fazioni o di

⁸ *The first municipal elections in Tunisia, a starting point for further decentralisation*, in *Congress of Local and Regional Authorities*, 2018.

intese a carattere clientelare. La corruzione – già piaga endemica della vita pubblica tunisina – è cresciuta a dismisura, mentre la macchina istituzionale veniva intralciata o addirittura paralizzata dai conflitti a carattere clanico o intra-partitico. In questo senso, il caso della Corte è solo la punta di iceberg.

La crisi segna, di fatto, una riaffermazione della centralità del Presidente nel sistema dei pubblici poteri.

3. Il fallimento dell'Islam popolare

Se il fronte politico-sociale interno doveva essere quello prescelto dalla Fratellanza musulmana per consolidare il proprio ruolo politico nazionale e nell'intero Nord Africa, è proprio su questo fronte che s'è registrato il suo clamoroso fallimento.

La crisi pandemica s'è abbattuta come una clava sulla società tunisina, già indebolita da anni di inefficienza governativa, caos politico e corruzione dilagante. Il partito islamico, presente nel Governo, maggioritario in Parlamento (il leader Rāshid al-Ghannūshī è, per l'appunto, speaker dell'Assemblea dei deputati del popolo), è visto da gran parte dell'opinione pubblica come il responsabile della crisi ed è accusato di avere assecondato e incentivato la cultura spartitoria e clientelare già presente nella politica tunisina.

La crisi pandemica ha trovato un sistema sanitario già a pezzi e il numero di morti è stato tra i più alti al mondo, rapportato alla popolazione.⁹ L'economia tunisina, basata prevalentemente su turismo, export e piccolo commercio è stata abbattuta dal lockdown, che ha fatto crescere povertà e disperazione, specie nelle fasce sociali meno protette.

La rabbia popolare è esplosa e le stesse sedi di Ennahda sono entrate nel mirino dei manifestanti. Il Governo, a fine gennaio, ha reagito con durezza, con migliaia di arresti soprattutto tra i giovani. Il Presidente della Repubblica non ha nascosto il proprio disappunto in merito. Si è arrivati così alle decisioni presidenziali del 25 luglio. Ennahda, dopo avere gridato al colpo di Stato, ha ammesso le proprie responsabilità, mostrandosi disponibile al dialogo con gli altri partiti e col Presidente.

4. Il tramonto della Fratellanza e la conferma della Tunisia come «apripista»

Le crisi politiche nel mondo islamico vanno sempre lette nel contesto di quel che accade nella Ummah. Questo vale in particolare per l'Islam mediterraneo, al cui interno si sta svolgendo, a partire dall'inizio della Primavera araba, un conflitto politico-culturale, con ricadute anche militari, tra le varie anime del mondo sunnita. La Fratellanza musulmana, supportata

⁹ Sicuramente il più alto nel Nord Africa: quasi 20.000 con una popolazione di 11 milioni di abitanti, mentre l'Egitto, che supera i cento milioni di abitanti, ha superato di poco i 16.000 decessi (dati riferiti a luglio 2021, www.salute.gov.it).

dalla Turchia e in parte dal Qatar, pensa alla formazione di network economico-finanziari, sociali ed energetici in grado di influenzare le dinamiche politiche del mondo occidentale. In questo progetto, essa ha trovato interlocutori disponibili negli Stati Uniti, già ai tempi dell'Amministrazione Obama, e poi, a fasi alterne, dei Governi italiano e tedesco. Il fronte saudita, nel quale militano gli altri Paesi del Golfo con il fondamentale sostegno del gigante egiziano, è, al contrario, orientato verso una stabilizzazione interna della Ummah, in vista di un consolidamento economico e finanziario, da perseguirsi attraverso audaci politiche di modernizzazione e una progressiva emancipazione dalla centralità della produzione petrolifera. Gli interlocutori principali, in questo senso, sono stati finora soprattutto la Francia e la Russia. Si tratta di alleanze a geometria variabile, che tuttavia fanno capo a due filosofie politiche in conflitto, che si contendono il diritto di ricomporre la lacerazione interna alla Ummah.

Questo aspetto geopolitico è importante al fine di comprendere la posizione di Ennahda, che fa riferimento all'area della Fratellanza musulmana. Quest'ultima, dopo una serie di successi politici e culturali collezionati all'inizio degli anni Dieci, sta vivendo una profonda crisi interna. La sua «alternativa islamica», da realizzarsi in concomitanza col presunto declino delle democrazie occidentali, si presenta sempre di più come un progetto velleitario e sostanzialmente destabilizzante, sia sul versante domestico sia sul piano geopolitico. Il primo importante segnale, in questo senso, venne già nel biennio egiziano 2012-14, quando i Fratelli musulmani si affermarono come forza politica dominante.

Per la prima volta nella storia, gli egiziani ebbero un Presidente e un Parlamento democraticamente eletti, con procedure da considerarsi trasparenti, considerato lo standard dei Paesi dell'area. Il Governo del presidente Morsi, esponente di spicco della Fratellanza musulmana, diede, però, pessima prova di sé. In un clima segnato da gravi inefficienze della pubblica amministrazione, serie criticità di natura economica e crescenti dissensi specie nelle aree urbane nei confronti della linea neo-islamista del Governo, nonché da crescenti contrasti tra l'Esecutivo e il Giudiziario, si arrivò, su iniziativa di un gruppo di cittadini e con il sostegno dei militari, a un referendum formalmente illegittimo, in quanto non previsto dalla Costituzione, in forza del quale si decise la rimozione di Morsi. A differenza di quanto verificatosi sulla scena tunisina, al Cairo esisteva formalmente un'alternativa al colpo di mano: la destituzione del Presidente per via parlamentare. Tuttavia, il Parlamento era nella stragrande maggioranza schierato con Morsi ed è molto probabile che l'eventuale pronunciamento parlamentare a favore del Presidente avrebbe scatenato una guerra civile. Fu successivamente eletto in maniera plebiscitaria il suo ministro della difesa al-Sisi, che da allora è al vertice dell'Esecutivo, in un clima sostanzialmente stabile, pur se caratterizzato da forte autoritarismo e segnato da crescenti

conflitti tra gli apparati dello Stato. Esiste, ovviamente, una differenza non irrilevante tra i due casi. In Egitto, i membri del Governo legittimo furono imprigionati o messi nell'impossibilità di agire. Inoltre, fu scatenata una repressione su vasta scala nei confronti degli oppositori politici, in particolare dei Fratelli musulmani. Nulla del genere si è visto in Tunisia (né in Marocco). In entrambi i casi, però, la popolazione è stata dalla parte di chi ha forzato la Costituzione: i militari, al Cairo; il Presidente, a Tunisi.

Nella Ummah islamica, la delusione nei confronti della Fratellanza sopravanza di gran lunga sulla solidarietà nei confronti delle vittime della persecuzione scatenata in Egitto contro l'Islam popolare, dopo il colpo di Stato.

I Fratelli musulmani hanno dimostrato di non sapere fare buon uso né del successo politico né degli strumenti democratici. Il dissenso nei loro confronti è sempre più esteso. Si considerino, al riguardo, i risultati delle elezioni politiche marocchine del 2021. L'affluenza è stata alta (50.35%, nel 2016 era invece del 42%), il che dà un peso grande alla clamorosa sconfitta della Fratellanza: il Partito della Giustizia e dello Sviluppo prende appena 12 seggi contro i 125 ottenuti nelle elezioni del 2016 (da rilevare come la campagna elettorale della Fratellanza sia stata caratterizzata dall'ostilità all'uso sanitario della cannabis e all'estensione dell'uso della lingua francese). È presto per fare un'analisi, ma la storia politica marocchina anche recente insegna che questi mutamenti indolori sono guidati dalla mano del Sovrano, che resta il dominus della vita pubblica (si pensi al ruolo svolto da Mohammed VI nella Primavera araba: ha assunto lui il ruolo di guida del processo riformatore).

Quello che accade in Tunisia, dunque, è anche parte di un processo politico interno alla Ummah islamica, che vede il declino della Fratellanza musulmana, dimostratasi molto deficitaria sotto il profilo della cultura di governo, nonché incapace di rielaborare la propria ideologia comunitaristica e conservatrice.

In generale, potrebbe parlarsi la formazione di una «opinione pubblica» nell'Islam mediterraneo, che non si riconosce nell'aut-aut ideologico tra «alternativa islamica» e «asservimento all'Occidente» e che, al tempo stesso, presta attenzione agli aspetti sostanziali dell'ordinamento democratico (la stabilità, innanzitutto, che è la base di ogni possibile politica dei diritti: la deriva entropica innescata dai maldestri tentativi di conciliare pragmatismo politico e alternativa islamica rappresenta un pericolo concreto per ogni libertà).

In questo senso, Tunisi si conferma nel proprio ruolo di «apripista». La censura politica nei confronti della Fratellanza non è avvenuta attraverso la violenza, come in Egitto. Ma nemmeno in modo silente, come in Marocco. C'è stata una drammatizzazione che lascia il segno nella storia della Ummah e sicuramente avrà effetti sensibili sulle future dinamiche dell'Islam mediterraneo. Un segnale importante, sotto questo profilo, è l'affidamento

dell'incarico di formare il nuovo governo a una donna, la prof.ssa Najla Bouden Romdhanea: una scelta innovativa, che in qualche misura conferma anche il tendenziale rafforzamento del vertice dell'Esecutivo.

Ciro Sbailò
Università degli Studi Internazionali di Roma
ciro.sbailo@unint.it